

1/11 D.M. 5/2007: prego inviare,
per gli aspetti di competenza,
ai COM.C.T. in presenza di
influenza agli Uffici e ai Comandi



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale
e per gli Uffici territoriali del Governo
Area III
Sistema sanzionatorio amministrativo

Prot. M/2413-12

Roma, 30 ottobre 2007

MINISTERO DELL'INTERNO
31 OTT 2007
DIREZIONE CENTRALE DELLA P.S.
DIREZIONE CENTRALE FERROVIARIA
REPARTI SPECIALI DELLA P.S.

ALLA PREFETTURA -
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI
PRATO
Area III
(Rif: Prot. n. 22608/07, del 26 luglio 2007)

e.p.c.



AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA STRADALE,
FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I
REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
SERVIZIO POLIZIA STRADALE

Oggetto: Taratura apparecchiature utilizzate dagli organi di polizia stradale per l'accertamento della violazione dei limiti di velocità. Parere.

Con la nota in riferimento, codesta Prefettura - Ufficio territoriale del Governo ha chiesto di conoscere l'avviso dello scrivente Ministero in ordine alla legittimità degli accertamenti relativi alla violazione dell'art. 142 del Codice della Strada, eseguiti utilizzando apparecchiature autovelox non debitamente tarate.

In relazione a tale problematica, codesta Prefettura ha ritenuto opportuno disporre l'accoglimento dei ricorsi proposti ex art. 203 C.d.S., nei casi in cui dagli atti sia emerso che l'autovelox o il telelaser utilizzati per l'accertamento non fossero stati sottoposti alle verifiche

periodiche della funzionalità previste dalla legge 273/1991, invocando a sostegno di tale orientamento il parere espresso dall'Avvocatura Distrettuale di Firenze, in cui si afferma che *“la mancata taratura dell'apparecchio misuratore della velocità e la violazione di norme riguardanti tale operazione rendono annullabile il verbale di accertamento sulla cui base sono state irrogate le sanzioni”*.

A tale riguardo, si osserva che la circolare ministeriale n. 300/A/1/43252/144/5/20/3 del 20 giugno 2005 ha chiarito come la legge n. 273/1991, istitutiva del Sistema nazionale di taratura, non presenti alcuna attinenza con le apparecchiature di misurazione della velocità, per le quali non è necessaria una taratura in senso tecnico, atteso che detta normativa concerne soltanto i controlli metrologici effettuati su apparecchi di misurazione del tempo, della distanza e della massa. Ciò in quanto tecnicamente la grandezza “velocità” non è una “misura di base” come il tempo o la massa ma una grandezza derivata, in quanto calcolata dal rapporto spazio/tempo.

Dello stesso avviso si è dichiarato il Ministero delle Attività Produttive che ha escluso che le apparecchiature destinate a controllare la velocità debbano essere oggetto di verifica metrologica presso i SIT di cui alla citata legge 273/1991.

Un obbligo generalizzato di verifica metrologica degli strumenti non può evincersi neanche da altre norme tecniche che, non solo non disciplinano la materia in modo specifico, ma non sono comunque vincolanti per l'ordinamento italiano per l'assenza di specifico recepimento o richiamo da parte di norme nazionali.

In particolare i documenti e le raccomandazioni emanate dall'OIML (Organisation International de Metrologie Legale) di cui l'Italia è Stato membro non rappresentano un obbligo giuridico vincolante costituendo gli stessi solo degli atti di indirizzo con finalità meramente orientative per l'eventuale definizione di una disciplina omogenea della materia.

Per contro, i dispositivi di misurazione della velocità dei veicoli rinvergono la propria specifica disciplina nel D.M. 29/10/1997 che, all'art. 4, impone agli organi di polizia stradale, che impiegano dette apparecchiature, di rispettare *“le modalità di installazione e di impiego previste nei manuali d'uso”*, escludendo la necessità della taratura periodica del misuratore, se non espressamente richiesta dal costruttore nel manuale d'uso depositato presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti al momento della richiesta o del decreto di approvazione.

La precitata circolare precisa, altresì, le differenti modalità di impiego dei dispositivi autovelox a seconda che tali apparecchiature vengano impiegate esclusivamente con la presenza e il costante monitoraggio dell'agente accertatore, o siano invece adoperate in modalità c.d. automatica, cioè senza il presidio dell'organo accertatore.

Nel primo caso non si richiede alcuna verifica periodica della funzionalità, poiché i dispositivi sono dotati di sistemi di auto - diagnosi che avvisano immediatamente l'operatore di polizia circa eventuali guasti o malfunzionamenti.

Nel secondo caso è, invece, necessario un controllo periodico circa la corretta funzionalità, da effettuare con cadenza al massimo annuale, presso lo stesso costruttore o un'officina a ciò abilitata.

La questione in esame è stata, da ultimo, affrontata con riferimento ad apparecchiature analoghe, nella circolare di questa Direzione centrale n. 9 del 22 marzo 2007, che richiama, tra l'altro, un recente parere del Ministero dei Trasporti in cui si riafferma, ancora una volta, l'estraneità della materia alla disciplina dettata nella legge 273/1991.

Ad ulteriore supporto dell'orientamento prospettato dallo scrivente Ministero si richiamano due recenti pronunce rese dai Giudici di legittimità.

In particolare, nella Sentenza della Corte di Cassazione, Sez. II Civile, del 21 giugno 2007, n. 14566 (All. 1), si afferma testualmente che *"è infondata l'argomentazione circa l'inaffidabilità del dispositivo utilizzato per mancanza di taratura e di revisione, dal momento che nessuna disposizione normativa impone la taratura periodica o prima dell'uso delle apparecchiature di rilevazione automatica della velocità. Sul punto la giurisprudenza di questa Corte ha anzi affermato che, una volta riscontrata l'omologazione, l'efficacia probatoria dell'apparecchiatura opera fino a quando venga accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegare dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo (Cass. n. 10212 del 2005)"*.

Dello stesso tenore è la pronuncia della Cassazione civile, Sez. II Civile, del 27 luglio 2007, n. 16757 (All.2), con la quale **il Supremo Collegio ha accolto il ricorso proposto da questo Ministero avverso una sentenza del Giudice di Pace di Lagonegro**, affermando che la taratura periodica dell'apparecchiatura autovelox non è prevista da alcuna norma nazionale o comunitaria e che gli organi di polizia sono tenuti a rispettare le modalità di installazione e di impiego previste nei manuali d'uso.

Dunque, per le apparecchiature di rilevamento delle infrazioni è prevista, a norma dell'art. 142, comma 6 C.d.S., la sola omologazione e non anche la periodica taratura con l'obbligo di attestazione della funzionalità (in tal senso si veda anche Cass. 7.11.2003 n. 16713).

In conclusione, ai fini della decisione dei ricorsi al Prefetto ex art. 203 del Codice della Strada, occorrerà, a norma dell'art. 4, D.M. 29/10/1997, tener conto delle diverse modalità di funzionamento delle apparecchiature in questione e delle prescrizioni contenute nei manuale d'uso,

Corte di Cassazione, Sezione II Civile, 21 giugno 2007, n. 14566

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMI Giovanni - Presidente
Dott. PICCIALI Luigi - Consigliere
Dott. ATRIPALDI Umberto - Consigliere
Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere
Dott. BERTUZZI Mario - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI CORIGLIANO CALABRO, in persona del Sindaco *pro-tempore*, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE XXI APRILE n. 11, presso lo studio dell'avv. ROMANO SALVATORE ALBERTO, che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

CA. CO.;

- intimato -

avverso la sentenza n. 339/05 del Giudice di pace di 2007 CORIGLIANO CALABRO del 30.5.05, depositata il 2071 31/05/05;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 11/04/07 dal Consigliere Dott. Mario BERTUZZI;

udito per il ricorrente l'Avvocato Romano Salvatore Alberto che si riporta al ricorso;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARLO DESTRO che ha concluso per il rinvio della trattazione del ricorso alla pubblica udienza;

È presente il P.G. in persona del Dr. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

FATTO E DIRITTO

Con atto notificato il 3.10.2005, il Comune di Corigliano Calabro ricorre per cassazione avverso la sentenza del giudice di pace di Corigliano Calabro del 31.5.2005, che, in accoglimento del ricorso avanzato da Ca. Co., aveva annullato (a sanzione amministrativa a questi irrogata per violazione dell'articolo 142 C.d.S., comma 8, (per avere superato il limite di velocità prescritto), accertata mediante autovelox, ritenendo il verbale di contestazione illegittimo per omessa contestazione immediata dell'infrazione, per omessa segnalazione dell'apparecchiatura di rilevamento automatica della velocità, per illegittimità del decreto prefettizio che autorizzava, nel tratto di strada interessato, l'uso della predetta apparecchiatura e per recare quest'ultima una omologazione non correlata alle attuali disposizioni di legge e per non essere stata la stessa sottoposta a verifica e taratura.

Decreto Legge n. 121 del 2002 articolo 4 menzionati nella lettera f) dell'articolo 201, comma 1 bis per il cui uso la Legge non richiede le specifiche condizioni previste dalla precedente lettera e), le quali, come si è detto, non essendo mai state poste in discussione, devono ritenersi sussistenti nella fattispecie.

Del tutto erroneo, nonché contraddicono, è poi il rilievo secondo cui la omologazione della apparecchiatura sarebbe inefficace in quanto anteriore altra disciplina legislativa che consente la contestazione differita. L'osservazione è priva di pregio e di rilevanza, non essendo stato allegato che le nuove disposizioni abbiano modificato anche i presupposti tecnici richiesti per il provvedimento di omologazione. In ogni caso, si rileva che l'omologazione si riferisce al tipo e non alla singola apparecchiatura utilizzata (Cass. n. 5889 dei 2004).

Infondata è, infine, l'argomentazione circa l'inaffidabilità del dispositivo utilizzato per mancanza di taratura e di revisione, dal momento che **nessuna disposizione normativa impone la taratura periodica o prima dell'uso delle apparecchiature di rilevazione automatica della velocità.** Sul punto la giurisprudenza di questa Corte ha anzi affermato che, una volta riscontrata l'omologazione, l'efficacia probatoria dell'apparecchiatura opera fino a quando venga accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo (Cass. n. 10212 del 2005).

Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza cassata; sussistendone le condizioni. a causa è decisa nel merito e l'opposizione rigettata.

Le spese di giudizio, limitate al grado di legittimità, essendosi l'Amministrazione opposta difesa in primo grado tramite proprio funzionario, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione proposta da Ca. Co., che condanna al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 500,00 di cui euro 400,00 per onorari, oltre accessori.

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMI Giovanni - Presidente -
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere -
Dott. ATRIPALDI Umberto - Consigliere -
Dott. CORRENTI Vincenzo - rel. Consigliere -
Dott. BERTUZZI Mario - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da: **MINISTERO DELL'INTERNO**, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in **ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12**, presso **L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO**, che lo rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro
G.C.;

- intimata -

avverso la sentenza n. 297/05 del Giudice di Pace di LAGONEGRO del 7.10.05, depositata 18/10/05; udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 09/03/07 dal Consigliere Dott. Vincenzo CORRENTI; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. FULVIO UCCELLA che ha concluso per la manifesta fondatezza del ricorso, con ogni ulteriore provvedimento come per legge.

FATTOE DIRITTO

Il Ministero dell'Interno propone ricorso per Cassazione contro G. C., che non svolge difese in questa sede, avverso la sentenza del G.P. di Lagonegro n. 297/05, che ha accolto l'opposizione al verbale n. (OMISSIS), elevato dalla polstrada di Potenza per violazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 142, comma 8.

Attivata procedura ex art. 375 c.p.c., il P.G. ha concluso per l'accoglimento, richiesta che merita adesione.

Con unico motivo il ricorrente denuncia violazione della L. n. 273 del 1991, del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 45 e art. 142, comma 6, art. 192 e 345 reg. att. C.d.S., deducendo che non è prevista da alcuna norma nazionale o comunitaria la taratura periodica dell'apparecchiatura autovelox; che gli organi di polizia sono tenuti a rispettare le modalità di installazione e di impiego previste nei manuali d'uso; che tutti i dispositivi misuratori in servizio nei paesi CEE vengono approvati secondo i rispettivi regolamenti nazionali; che non esistono, al riguardo, norme comunitarie vincolanti; che gli organi di polizia sono tenuti a verificare che sulle apparecchiature siano riportati gli estremi dell'approvazione rilasciata dal Ministero.

La censura è fondata.

La sentenza impugnata ha accolto l'opposizione per la mancanza di regolare taratura dell'autovelox richiamando le raccomandazioni dell'OIML sulla omologazione e la verifica iniziale e periodica e deducendo che in Italia non vi è conformità tra le procedure di omologazione adottate dal Ministero e la normativa nazionale e internazionale.

Ha richiamato una sentenza di Tribunale dei Lodi secondo la quale, in tema di determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità, non possono essere considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature solo omologate.

Questa Corte, proprio in tema di autovelox, ha affermato che la necessità dell'omologazione va riferita al singolo modello e non al singolo esemplare come si desume dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 345 comma 2, così come modificato dal D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 art. 197, secondo cui le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici (Cass. 13274/06. Cass. 24.3.04 n. 5889) e che, a norma dell'art. 142 nuovo C.d.S., comma 6, sono considerate fonti di prova le risultanze delle apparecchiature debitamente omologate (Cass. 8515/01).

La sentenza si è posta in contrasto con tali principi, peraltro richiamando una isolata decisione di merito, precedente all'affermazione degli stessi.

La normativa europea non riguarda le apparecchiature di rilevamento delle infrazioni per le quali è prevista la sola omologazione e non anche la periodica taratura con l'obbligo di attestazione della funzionalità (Cass. 7.11.2003 n. 16713).

All'accoglimento del ricorso, conseguono la cassazione della sentenza senza rinvio non necessitando ulteriori accertamenti in fatto, la decisione nel merito col rigetto dell'originaria opposizione e la condanna alle spese dell'opponente.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originaria opposizione e condanna l'opponente alle spese liquidate in Euro 400, oltre le eventuali prenotate a debito.

Così deciso in Roma

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2007